



COMUNE DI MALO.
PROVINCIA DI VICENZA

**Regolamento per le sanzioni amministrative
pecuniarie connesse alla violazione di regolamenti
comunali e di ordinanze sindacali e dei Responsabili
di Servizio con contenuto precettivo.**

Approvato con deliberazione consiliare n. 47/27.09.2007.

Con deliberazione consiliare n. 73/30.12.2009 è abrogato:

l'art. 5, limitatamente ai riferimenti al regolamento di polizia urbana e al regolamento per la disciplina dei parchi e giardini pubblici, del "Regolamento per le sanzioni amministrative pecuniarie...", approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° 47 del 27.09.2007;

INDICE

Art. 1	Oggetto del Regolamento.	Pag. 3
Art. 2	Applicazione della legge sugli illeciti amministrativi.	Pag. 3
Art. 3	Trasformazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a misura fissa in sanzioni a misura variabile in conformità all'articolo 10 della legge 689/1981	Pag. 3
Art. 4	Definizione della misura variabile delle sanzioni amministrative pecuniarie connesse alla violazione di precetti contenuti in regolamenti comunali o ordinanze comunali	Pag. 3
Art. 5	Definizione della misura variabile delle sanzioni amministrative pecuniarie connesse alla violazione di precetti contenuti in particolari regolamenti comunali	Pag. 4
Art. 6	Pagamento in misura ridotta	Pag. 4
Art. 7	Spese di notificazione e di procedura	Pag. 4
Art. 8	Ricorsi amministrativi	Pag. 4
Art. 9	Ordinanza – ingiunzione	Pag. 5
Art. 10	Esecuzione forzata	Pag. 5
Art. 11	Aggiornamento delle sanzioni	Pag. 5
Art. 12	Norme di rinvio	Pag. 6
Art. 13	Entrata in vigore	Pag. 6

ART. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento stabilisce il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni dei precetti contenuti nei regolamenti comunali e nelle ordinanze sindacali e dei Responsabili del Servizio, fuori dai casi espressamente disciplinati e previsti da specifiche disposizioni normative.

ART. 2
Applicazione della legge sugli illeciti amministrativi

1. Alle violazioni dei regolamenti comunali a contenuto precettivo esterno e delle ordinanze comunali (sindacali e dei Responsabili del Servizio) per le quali non sia altrimenti stabilita o determinabile la relativa sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni contenute nel capo I, Sezione I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 3
Trasformazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a misura fissa in sanzioni a misura variabile in conformità all'articolo 10 della legge 689/1981

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie, stabilite in misura fissa e previste per la violazione di regolamenti comunali o di ordinanze sindacali o dei responsabili del servizio, attualmente in vigore, vengono convertite nelle seguenti fasce sanzionatorie:
 - a) Quelle attualmente determinate nella misura fissa fino a £.100.000, in sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 30,00 ad un massimo di euro 180,00;
 - b) Quelle attualmente determinate nella misura fissa superiore a £. 100.000 oppure determinate da un minimo di £. 100.000 ad un massimo di £. 1.000.000 in sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 75,00 ad un massimo di euro 450,00;
 - c) Quelle attualmente determinate da un minimo di £. 200.000 ad un massimo di £. 2.000.000, in sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 80,00 ad un massimo di euro 480,00.

ART. 4
Definizione della misura variabile delle sanzioni amministrative pecuniarie connesse alla violazione di precetti contenuti in regolamenti comunali o in ordinanze comunali

1. Le violazioni alle disposizioni precettive dei regolamenti e delle ordinanze comunali, salvo che sia diversamente disposto nel singolo atto amministrativo o nel seguente articolo 5, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo di euro 75,00 ed un importo massimo di euro 450,00.

ART. 5

Definizione della misura variabile delle sanzioni amministrative pecuniarie connesse alla violazione di precetti contenuti in particolari regolamenti comunali

1. Le violazioni alle disposizioni precettive dei seguenti regolamenti comunali sono punite con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

<i>Regolamento comunale</i>	minimo	massimo
– Polizia urbana – Importi fino a lire 100.000	€ 30,00	€ 180,00
– Polizia Urbana – Importi superiori a lire 100,000	€ 75,00	€ 450,00
– Per la gestione delle segnalazioni di disturbo e/o disagio causato dalla detenzione di animali e dalla presenza di animali infestanti	€ 50,00	€ 300,00
– Per la disciplina dei parchi e giardini pubblici	€ 50,00	€ 300,00
– Per la disciplina della pubblicità e delle affissioni che prevedevano un minimo di lire 200.000 a un massimo di a lire 2.000.000	€ 80,00	€ 480,00
– Per il regolamento edilizio da €2,07 a €516,46	€ 75,00	€ 450,00

ART. 6

Pagamento in misura ridotta

1. In caso di illecito amministrativo conseguente alla violazione di precetti contenuti in regolamenti comunali o in ordinanze comunali, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è ammesso il pagamento della corrispondente sanzione pecuniaria in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, al doppio dell'importo minimo, oltre alle spese di procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

ART. 7

Spese di notificazione e di procedura

1. L'importo del quale si richiede il pagamento deve essere aumentato delle spese occorrenti per le notificazioni e di tutte le altre sostenute dall'Amministrazione per la formazione del provvedimento pari a € 12,00 di cui 7,60 per costo notifica raccomandata, comprensiva di eventuali avvisi di deposito (CAD) per singolo verbale, costo di istituzione pratica € 2,75, costo verbale per l'inserimento e la postalizzazione € 1,65.

ART. 8

Ricorsi amministrativi

1. Contro i provvedimenti amministrativi pecuniari relativi a violazioni di regolamenti e/o ordinanze comunali è ammesso ricorso all'amministrazione comunale entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione; questo consiste

nella presentazione di scritti difensivi e/o documenti al Responsabile del Servizio. Gli interessati possono inoltre chiedere di essere sentiti.

2. Il Responsabile del Servizio, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.
3. Nella determinazione dell'ammontare della sanzione tra il minimo e il massimo previsto si dovrà tenere conto della gravità della violazione commessa, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o per l'attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché della personalità dello stesso ed alle sue condizioni economiche.

ART. 9

Ordinanza - ingiunzione

1. Qualora nel termine previsto (articolo 6) l'interessato non ottemperi all'obbligo del pagamento, non presenti ricorso amministrativo (articolo 8), ovvero qualora questo non venga accolto, l'amministrazione emetterà ordinanza-ingiunzione determinando il relativo importo, nella somma prevista per il pagamento in "misura ridotta" aumentata del 50% oltre alle spese.
2. Come indicato nell'articolo precedente è ammesso in sede di giudizio del ricorso, ponderare particolari e straordinarie situazioni oggettivamente degne di valutazione, stabilendo l'importo della sanzione tra il minimo e il massimo previsto.
3. Il pagamento relativo all'ordinanza-ingiunzione è ammesso nel termine di 30 giorni dalla data di notificazione. Entro lo stesso termine è possibile ricorrere al Giudice di Pace competente per territorio.

ART. 10

Esecuzione forzata

1. Decorsi inutilmente i termini fissati per il pagamento della ordinanza-ingiunzione, l'amministrazione provvederà alla riscossione coattiva dell'importo della sanzione incrementato delle maggiorazioni di legge e delle spese della relativa procedura.

ART. 11

Aggiornamento delle sanzioni

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, potranno essere aggiornati ogni due anni gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle spese per la notifica fissate dal presente regolamento, in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai registrata nei due anni precedenti.

ART. 12
Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 relative alla determinazione, applicazione e pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie connesse alla commissione di illeciti amministrativi.

ART. 13
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ai sensi dell'art. 10 delle "Disposizioni sulla legge in generale, approvate preliminarmente al codice civile con R.D. 16 marzo 1942 n° 262".
A decorrere da tale data sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.
